

Prot. n. 868/E/R/g del 20/04/2020

DCO ARERA 90/2020/R/GAS
OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA
N. 38/2020, DI ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA
DELIBERAZIONE 32/2019/R/GAS - ORIENTAMENTI RELATIVI
ALLA RIDETERMINAZIONE DELL'ELEMENTO UG_{2k} APPLICATO
AI CLIENTI FINALI

OSSERVAZIONI GENERALI

La scrivente associazione condivide le proposte della presente consultazione, finalizzata ad ottemperare alla sentenza TAR Lombardia n. 38/2020 attraverso i necessari affinamenti dell'impianto regolatorio definito dalla delibera 32/2019/R/gas e concernente il meccanismo di recupero indiretto dei crediti vantati dai venditori per effetto della rideterminazione del valore del coefficiente k per gli anni termici 2010/2011 e 2011/2012.

La sentenza in oggetto, confermando la sostanziale legittimità del meccanismo previsto dalla delibera 32/2019/R/gas, ha richiamato la piena facoltà dell'Autorità nel definire modalità di recupero basate sulla socializzazione del credito, in quanto l'ampia discrezionalità di cui dispone in sede di regolazione tariffaria comprende anche la possibilità di utilizzare forme di socializzazione degli oneri economici laddove siano funzionali alla tutela ed alla ragionevole composizione degli interessi coinvolti nella fattispecie (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 395). La stessa sentenza TAR ha quindi ricordato come tale opzione regolatoria debba essere riconosciuta all'ARERA anche quando, come nel caso in oggetto, la necessità del recupero trova origine nell'illegittima determinazione da parte di ARERA stessa di una componente tariffaria.

Unica eccezione posta dalla sentenza nei confronti della delibera 32/2020/R/gas, per tale ragione oggetto di annullamento parziale, riguarda la fattispecie concernente il perimetro di applicazione dell'elemento UG_{2k} con riferimento ai soli titolari di una fornitura di gas naturale (inclusi i titolari di utenze relative ad attività di servizio pubblico) con consumi fino a 200.000 Smc/anno. In sintesi, secondo il TAR, la fissazione di limiti soggettivi alla socializzazione come quello relativo alla soglia dei consumi annui considerata rispetto all'applicazione dell' UG_{2k} , risulta non pienamente coerente con il concetto di socializzazione stessa.

In conclusione, per quanto sopra esposto, si ritiene che la regolazione prevista dalla delibera 32/2019/R/gas sia idonea a realizzare le finalità di rimborso dei venditori aventi diritto, fatti salvi i limitati interventi necessari a renderla pienamente ottemperante nei confronti della citata sentenza amministrativa. Si condividono pertanto le proposte formulate dalla consultazione in oggetto, sia con riferimento all'estensione, dell'ambito di applicazione dell'elemento UG_{2k} a copertura del meccanismo rideterminazione k, anche ai clienti finali con consumi eccedenti 200.000 Smc/anno, sia in merito alla necessità di ridefinire i valori dell'elemento stesso affinché si ristorino quei clienti che hanno finora contribuito, in maniera esclusiva, al gettito del meccanismo di rideterminazione del fattore k, affinché venga garantito il principio della parità di contribuzione tra tutti i clienti finali che risulteranno interessati

Prot. n. 868/E/R/g del 20/04/2020

dall'applicazione dell'elemento in questione, ovvero sia quelli con consumi annui inferiori a 200.000 Smc/anno che hanno già parzialmente contribuito alla copertura dell'onere, sia gli altri clienti di maggiori dimensioni che vi contribuiranno per la prima volta.

Si aggiunge che, pur considerata la necessità di ottemperare alle disposizioni della giustizia amministrativa, Utilitalia sottolinea l'esigenza, a tutela degli operatori, di mantenere inalterate e di onorare le tempistiche di rimborso, a favore dei venditori aventi diritto, già previste all'art. 3 comma 3 della delibera 32/2019, nonché di privilegiare soluzioni tecniche non onerose e più semplici possibili.

Fatte salve le varie considerazioni sopra menzionate, si evidenzia che la proposta del presente DCO di prevedere un'applicazione dell'elemento UG_{2k} , differenziata a seconda se al relativo PdR risulti già applicato o meno l'elemento stesso, sulla base del valore del CA_{PDR} relativo all'anno termico 2019/2020, potrebbe comportare qualche criticità applicativa. Il venditore, infatti, non sarebbe provvisto dell'informazione necessaria a stabilire quale valore dell'elemento applicare ai propri nuovi clienti incorporati a partire dalla fase finale dell'anno termico in corso, in quanto il dato sul CA_{PDR} che riceverebbe dal SII con riferimento agli switch in entrata dall'agosto 2020, non sarebbe più quello relativo all'anno termico 2019/2020, ma all'anno termico 2020/21. Si suggerisce quindi di valutare soluzioni tecniche attraverso cui il SII possa mantenere l'informazione necessaria alla corretta implementazione delle proposte ed indirizzarla ai venditori per le opportune necessità del caso.

Si riportano di seguito le osservazioni specifiche ai singoli spunti

OSSERVAZIONI SPECIFICHE

Q1. Si condividono le modalità di raccolta del gettito illustrate? Se no, per quali motivi?

Q2. Si condivide l'applicazione dell'elemento UG_{2k} ai primi 200.000 Smc annui? Se no per quale motivo?

Q3. Si condividono le modalità di identificazione dei due insiemi di clienti cui applicare l'elemento UG_{2k} come rimodulato? Se no per quale motivo?

R1. Si concorda con le modalità di raccolta del gettito proposte e con l'estensione dell'ambito di applicazione dell'elemento UG_{2k} a tutti i PdR titolari di una fornitura di gas naturale riconducibili alle tipologie di cui all'articolo 2.3 del TIVG, indipendentemente dal livello di consumo annuo. Si ritiene tale proposta coerente rispetto a quanto disposto dalla sentenza TAR 38/2020. La sentenza in oggetto ha infatti ravvisato che, come generale risulta l'interesse posto alla base della socializzazione (ovvero evitare il rischio di aumenti o distorsioni del prezzo di fornitura dei clienti serviti nell'ambito del mercato libero, per effetto del mancato incasso, da parte dei venditori, delle partite di conguaglio presso i clienti serviti in tutela per il tramite del meccanismo di recupero diretto del credito, meccanismo per tali ragioni correttamente accantonato dalla delibera 32/2019/r/gas), altrettanto generale deve essere l'ambito al quale la socializzazione stessa si riferisce, estendendosi a tutti coloro che sono in tal senso portatori di interessi. Si condivide pertanto la rimozione del limite dei consumi fino a 200.000 Smc/anno ai fini dell'applicazione della componente di recupero e si ritiene necessario

Prot. n. 868/E/R/g del 20/04/2020

assicurare il corretto recupero del gettito affinché vengano rispettate le tempistiche di pagamento previste all'art. 3 comma 3 della delibera 32/2019/R/gas.

R2. L'applicazione dell'elemento UG_{2k} solamente ai primi 200.000 Smc annui consumati dalle tipologie di cui all'art. 2.3 del TIV, indipendentemente dai livelli di consumo annui, si ritiene costituisca una soluzione sufficientemente idonea ad assicurare un'adeguata distribuzione degli oneri tra i vari clienti finali, evitando ingiuste penalizzazioni dei clienti di maggiori dimensioni, i quali vengono esentati per quanto concerne i volumi consumati oltre tale soglia.

R3. Secondo una logica coerente con i principi posti alla base del meccanismo di socializzazione proposto dalla delibera 32/2019/r/gas e dei relativi affinamenti richiesti in osservanza della sentenza TAR 32/2020, si condivide l'impostazione illustrata nella Tabella 1 e finalizzata a perseguire la parità di contribuzione tra tutti i clienti interessati dall'applicazione dell'elemento UG_{2k} , sia quelli con consumi annui inferiori a 200.000 Smc/anno che hanno già concorso in parte alla copertura dell'onere, sia quelli di maggiori dimensioni che inizieranno a contribuire a valle del provvedimento finale. Tuttavia, come accennato in premessa, l'applicazione dell'aliquota della componente UG_{2k} sulla base del livello di consumo annuo 2019 (CA_{PDR} 2019/2020) presenta alcune criticità implementative: in particolare, nei casi di acquisizione di nuovi clienti, il venditore potrebbe non avere l'informazione su quale aliquota sia necessario applicare al nuovo cliente. Si propone, pertanto, che questa informazione sia resa disponibile al nuovo fornitore tramite il SII.

<i>Q4. Si condividono le tempistiche illustrate?</i>
--

R4. Fatta salva la prioritaria esigenza di salvaguardare la corresponsione delle somme prefissate agli aventi diritto entro i tempi previsti, si concorda con le proposte relative ai termini di applicazione e di decorrenza dei nuovi valori dell'elemento UG_{2k} . Qualora le soluzioni tecniche necessarie ad implementare le proposte in oggetto dovessero richiedere tempi non pienamente compatibili con la decorrenza prevista, si evidenzia la primaria necessità di rispettare le tempistiche dei rimborsi a favore dei venditori aventi diritto, attraverso il ricorso a possibili soluzioni alternative temporanee che assicurino comunque l'ottemperanza alla sentenza TAR n. 38/2020.